



Decreto n° 0119 / Pres.

Trieste, 9 luglio 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA, DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 153, 156 E 157 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 09/07/2013

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 08/07/2013

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'articolo 156 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, mediante acquisto di arredi e attrezzature, lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

Visto l'articolo 155 della menzionata legge regionale 2/2002 ai sensi del quale gli incentivi previsti dai capi II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) e III (Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche) del titolo X sono estesi ai pubblici esercizi;

Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

Visto l'articolo 153 della citata legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 83 della legge regionale 4/2013, ai sensi del quale con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

- a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge regionale 2/2002;
- b) pubblici esercizi;

Dato atto che il vigente regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 2/2002 è stato emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres. (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico) e disciplina la concessione di contributi a favore dei soggetti sub a) e sub b) di cui al precedente paragrafo prevedendo l'approvazione di una graduatoria unica tra i medesimi;

Dato atto che il menzionato proprio decreto n. 0372/Pres./2005 disciplina inoltre la concessione di incentivi a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero, finalizzati ad incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006;

Ritenuto di emanare il regolamento di esecuzione riferito all'articolo 153 della legge regionale 2/2002, onde disciplinare con separato regolamento la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e

appartamenti per vacanze;

Ritenuto di dare atto che il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo precedente abroga parzialmente il menzionato proprio decreto n. 0372/Pres./2005 per quanto attiene alle parti riferite alla concessione dei contributi per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze e dei pubblici esercizi;

Ritenuto di dare atto che con separato regolamento di esecuzione, da adottarsi ai sensi del menzionato articolo 153 della legge regionale 2/2002, verrà disciplinata la concessione dei contributi di cui trattasi ai pubblici esercizi;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1028 del 15 giugno 2013 ha ritenuto opportuno attivare per l'anno 2013 i seguenti canali contributivi delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 mediante fondi di natura regionale e statale:

a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

b) incentivi alle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

Visto il testo del regolamento di esecuzione recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)";

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 28 giugno 2013;

Decreta

1. È emanato ,per le ragioni di cui in premessa, il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -